



**STUDIO LEGALE  
D'AGOSTINO – DE CARLO**

***Avv. Vincenzo Gabriele D'Agostino***

00072 Ariccia (RM) – Viale dei Castani 25

Tel./Fax 0695936200 - Cell. 3392218352

PEC: [avv.vincenzogabriele.dagostino@pec.it](mailto:avv.vincenzogabriele.dagostino@pec.it)

email: [lawsociety@hotmail.com](mailto:lawsociety@hotmail.com)

**SUNTO DEI MOTIVI DI RICORSO N. 6052/2023 R.G. – TAR LAZIO – SEZ IV**

**GUELI /AICS – FORMEZ PA**

Il sig. GUELI Leonardo ha impugnato la graduatoria finale di merito del profilo TEC/AICS per n. 40 (quaranta) unità, approvata dalla Commissione per l'attuazione del progetto RIPAM, pubblicata il 27.02.2023, nell'ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a tempo indeterminato, di complessive n. 92 (novantadue) unità di personale non dirigenziale, da assumere presso l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e presso il Ministero della transizione ecologica.

Il ricorrente contesta il proprio posizionamento tra gli “idonei non vincitori” per errata attribuzione dei punteggi e, per l’effetto, chiede il riesame dei titoli dichiarati ai fini dell’attribuzione del maggiore punteggio spettantegli.

Di seguito, i motivi di ricorso:

**- SUL PRIMO MOTIVO DI RICORSO AFFERENTE ALL'OMESSO PUNTEGGIO  
PER I TITOLI DI STUDIO DICHIARATI.**

In seguito alle difese svolte dalle amministrazioni resistenti, si apprende per la prima volta che il titolo di studio utilizzato dal ricorrente per l’ammissione al concorso (Laurea conseguita all’estero denominata “*MSc in Agricultural Development*”) non è stato affatto valutato nella formazione del punteggio complessivo per asserita mancata declaratoria di equipollenza.

Eppure, in sede di accesso agli atti, la Commissione interministeriale RIPAM forniva la scheda di valutazione analitica del ricorrente (cfr. doc. 7 – fasc. ricorrente), dalla quale emergeva quantomeno l'attribuzione di 0,50 punti per *“Titoli accademici e di studio Laurea Specialistica e Magistrale che sia il naturale proseguimento della Laurea triennale indicata quale requisito ai fini della partecipazione valutati dal FORMEZ”*.

Nonostante la novità, dedotta dalla difesa erariale, in ordine alla ripartizione dei punteggi assegnati al ricorrente, che si appalesa diversa rispetto alle emergenze degli atti concorsuali, la decisione di non attribuire alcun punteggio al titolo conseguito all'estero è manifestamente illogica oltre che ingiusta.

È piana la disciplina del bando, il quale ha previsto all'art. 2 rubricato *“Requisiti per l'ammissione”*, co. 2, lett. c, che il candidato, alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione, nonché al momento dell'assunzione in servizio, deve *“essere in possesso di uno dei titoli di studio di seguito indicati: Laurea, Diploma di laurea, Laurea Specialistica, Laurea magistrale. I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso università o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione Europea sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza. Il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica [www.funzionepubblica.gov.it](http://www.funzionepubblica.gov.it).”*

Inoltre, l'art. 9 co. 3 del Bando prevedeva la valutabilità dei titoli di studio conseguiti all'estero, purché riconosciuti equipollenti/equivalenti da parte del Ministero competente e accompagnati dalla traduzione in italiano (art. 9 co. 3).

**La dichiarazione di equipollenza del titolo estero, ottenuta dal ricorrente in data 26.08.2022, antecedentemente alla formazione della graduatoria, veniva trasmessa a mezzo pec dalla Presidenza del Consiglio sia all'interessato che all'amministrazione resistente, come si evince chiaramente dall'intestazione della lettera accompagnatoria firmata digitalmente dal Capo del Dipartimento (cfr. doc. 13 allegato alla presente memoria).**

Infatti, in virtù della pacifica conoscenza, da parte dell'Amministrazione, dell'emanazione del predetto provvedimento e del possesso del requisito da parte del ricorrente, non è stata successivamente messa in discussione la sua ammissione in graduatoria; diversamente, in caso di incertezza sull'ottenimento della dichiarazione di equipollenza del titolo, il candidato sarebbe stato collocato tra gli ammessi con riserva, come previsto dal Bando, e la Commissione esaminatrice avrebbe dovuto attivare il c.d. soccorso istruttorio con la precipua finalità di integrare la documentazione eventualmente carente, nel pieno rispetto del principio della *par condicio competitorum*, trattandosi di requisito comunque dichiarato. E' evidente allora l'ambiguità e illogicità della valutazione da parte della Commissione esaminatrice: se da una parte il titolo di studio estero è stato ritenuto idoneo per la partecipazione al concorso (non comportando alcuna esclusione o ammissione con riserva del candidato), dall'altra, ad esso, non è stato assegnato alcun punteggio.

Non è rilevante che nella domanda di partecipazione il ricorrente, in corrispondenza del titolo di studio dichiarato, specificava "*In attesa del provvedimento di equivalenza a seguito di presentazione della relativa richiesta*", atteso che **lo stesso bando consentiva la sopravvenienza in itinere della determina di equipollenza e la valutabilità dei titoli di**

**studio conseguiti all'estero, purché riconosciuti equipollenti/equivalenti (anche con provvedimento successivo alla domanda).**

Alla luce di quanto innanzi, pertanto, nella vicenda che qui occupa, la commissione esaminatrice ben avrebbe dovuto, prima di concludere per la non valutabilità del titolo di studio posseduto, richiedere al ricorrente di specificare se nelle more fosse intervenuta la dichiarazione di equivalenza e così solamente integrare la documentazione presentata; riconosciuto, infatti, il possesso del titolo di studio, residuava solamente un'incertezza circa l'equivalenza del titolo estero ad un titolo italiano e, dunque, il punteggio da attribuire in ragione delle indicazioni del bando.

Evidente è dunque il pregiudizio subito dal ricorrente. Ove infatti la Commissione avesse attivato il soccorso istruttorio, egli, secondo il criterio di assegnazione del punteggio per le lauree magistrali, come ridefinito nel verbale n. 17 del 02.02.2023 (cfr. doc. 12), avrebbe potuto conseguire un punto aggiuntivo e, così, risultare ugualmente vincitore del concorso, conseguendo 26 punti in luogo dei 25 assegnatigli.

**- SUL SECONDO MOTIVO DI RICORSO AFFERENTE AL DETERIORE PUNTEGGIO PER I TITOLI DI STUDIO DICHIARATI.**

La difesa di parte ricorrente, sulla scorta della memoria depositata dalla difesa erariale, prende atto che i 3 punti assegnati al candidato devono essere in realtà imputati ai soli titoli di servizio.

Invero, nella scheda valutativa esibita da Formez Pa risultava che ai titoli professionali dichiarati dal candidato fosse stato assegnato un punteggio diverso, pari a 1,99 (cfr. doc. 7, scheda di valutazione ricorrente - colonne "Punteggio come da Punto B) del bando di concorso valutato dalla Commissione" e "Titoli di servizio con esperienza per conto di altre Amministrazioni diverse da quella che ha bandito il bando di concorso valutati dalla Commissione").

In ogni caso, avuta contezza che il punteggio riconosciuto per i titoli di servizio (3) è congruo rispetto ai criteri definiti dal bando in relazione alla natura e alla durata delle esperienze lavorative dichiarate dal ricorrente, sul punto e limitatamente a tale motivo di ricorso deve ritenersi cessata la materia del contendere.

§

In definitiva, se il punteggio fosse riesaminato alla luce delle superiori considerazioni, il ricorrente avrebbe comunque la certezza di essere assunto poiché, in conseguenza delle rilevate illegittimità, gli andrà riconosciuto il punteggio ulteriore di 1; il che si traduce nell'assegnazione di 26 punti e nell'incremento della posizione in graduatoria tra i vincitori, collocandosi tra il trentatreesimo e il trentottesimo posto.

Ariccia, lì 22.05.2023

Avv. Vincenzo Gabriele D'Agostino